CGC - CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA DELLA ANSELMI & C. S.R.L.
(Stato: 28.10.2025)

I. Definizioni

1. Ai fini delle presenti condizioni generali di vendita (di seguito denominate “Condizioni di Vendita”), i seguenti termini avranno il significato di seguito ad essi attribuiti:
- “Anselmi”: Anselmi & C. S.r.l.;
- “Cliente”: qualunque persona fisica o giuridica;
- “Prodotti”: le merci prodotte, assemblate e/o vendute da Anselmi;
- “Ordine/i”: ciascuna proposta di acquisto dei Prodotti che pervenga per iscritto ad Anselmi (in via esemplificativa: a mezzo fax ed e-mail);
- “Vendita/e”: ciascun contratto di vendita concluso tra Anselmi e il Cliente a seguito del ricevimento da parte del Cliente della conferma d’ordine di Anselmi;
- “Diritti di Proprietà Intellettuale”: tutti i diritti di proprietà intellettuale e industriale di Anselmi, ivi inclusi, senza limitazione alcuna, i diritti relativi a: brevetti per invenzioni, disegni o modelli, modelli di utilità, marchi, know-how, specifiche tecniche, dati, siano stati tali diritti registrati o meno, nonché qualsivoglia domanda o registrazione relativa a tali diritti ed ogni altro diritto o forma di protezione di natura similare o avente effetto equivalente.

II. Applicabilità generale

1. Le presenti Condizioni di Vendita si applicano a tutte le Vendite di Prodotti. Nel caso di contrasto tra le condizioni qui pattuite quelle indicate nella singola conferma d’ordine, prevarranno queste ultime. In nessun caso Anselmi sarà vincolata da condizioni generali di acquisto del Cliente, neppure qualora esse siano contenute (o ad esse si faccia riferimento) negli ordini o in qualsivoglia ulteriore documentazione del Cliente, che, quindi, è vincolato unicamente alle Condizioni di Vendita di cui in appresso o a quelle difformi eventualmente stabilite nella conferma d’ordine.
2. Anselmi si riserva il diritto di aggiungere, modificare o eliminare qualsiasi previsione delle presenti Condizioni di Vendita, restando inteso che tali aggiunte, modifiche o cancellazioni si applicheranno a tutte le Vendite concluse a partire dal trentesimo giorno successivo alla notifica al Cliente – a mezzo pec o raccomandata r.r. - delle nuove Condizioni di Vendita.

III. Ordini e Vendite

1. Il Cliente dovrà inoltrare ad Anselmi gli Ordini specifici contenenti la descrizione dei Prodotti, la quantità richiesta, il prezzo ed i termini richiesti per la consegna.
2. La Vendita dovrà ritenersi conclusa: (i) nel momento in cui il Cliente riceva da parte di Anselmi una conferma scritta (tale conferma potrà essere inviata via e-mail, fax o mezzi telematici) conforme ai termini e alle condizioni dell’Ordine (ii) o, nel caso in cui il Cliente riceva da parte di Anselmi una conferma scritta contenente termini difformi da quelli contenuti nell’Ordine, decorsi 5 giorni lavorativi dalla data di ricezione della conferma contenente termini difformi senza che nel suddetto periodo pervenga ad Anselmi contestazione scritta da parte del Cliente.

3. Gli Ordini regolarmente accettati da Anselmi non potranno essere annullati dal Cliente qualora i Prodotti siano già stati messi in produzione; qualora tale fase non sia ancora iniziata, non potranno, comunque, essere annullati senza il consenso scritto di Anselmi.

IV. Prezzo e trasferimento della proprietà

1. I prezzi dei Prodotti saranno quelli indicati e confermati per iscritto da Anselmi al momento dell'invio della conferma d'Ordine. Eccetto quanto diversamente concordato per iscritto tra le parti, i predetti prezzi saranno calcolati franco fabbrica, al netto dell'IVA e degli sconti. Tali prezzi non comprendono i costi di imballaggio, spedizione e trasporto dai locali di Anselmi a quelli del Cliente. Tali costi dovranno essere sostenuti separatamente dal Cliente.
2. Anselmi manterrà la proprietà dei Prodotti fino alla completa corresponsione del prezzo di vendita e potrà, quindi, adottare tutte le iniziative più opportune nei confronti del Cliente in caso di mancato pagamento delle forniture.

V. Termini di consegna

1. Eccetto quanto eventualmente diversamente concordato per iscritto tra le parti, Anselmi consegnerà i prodotti franco fabbrica presso i propri stabilimenti (per franco fabbrica si intende la definizione Incoterms nella versione più aggiornata).
2. Qualora il Cliente ne faccia espressa richiesta, Anselmi provvederà anche al trasporto dei Prodotti, stipulando con il vettore apposito contratto di trasporto unicamente nell'interesse ed in nome del Cliente e senza che ciò modifichi le condizioni di vendita ed il passaggio del rischio di perimento o deterioramento dei Prodotti che cesserà, per Anselmi, al momento della consegna dei beni presso i propri stabilimenti (sia che tale consegna venga effettuata al venditore o a un suo incaricato, sia nel caso in cui i beni vengano consegnati ad un vettore in virtù delle pattuizioni che precedono): ogni diritto ed obbligo nei confronti del vettore si intende, quindi, sorto in capo al Cliente che avrà, quindi, azione unicamente nei confronti del vettore. Viene, quindi, esclusa ogni responsabilità ed onere in capo ad Anselmi, ad eccezione di quello relativo all'anticipazione al vettore dei costi di spedizione che verranno, poi, conteggiati al Cliente e da questo rifusi ad Anselmi.
3. La consegna dovrà avvenire entro il termine indicato nell'Ordine come accettato nella conferma d'ordine o, qualora il termine non sia stato indicato nell'Ordine, entro il termine di 60 giorni decorrenti dal primo giorno feriale successivo alla conferma del singolo Ordine. I termini di consegna non sono essenziali, ma unicamente indicativi e potranno, comunque, essere disattesi in caso di ritardi di produzione che Anselmi comunicherà al Cliente non appena saranno noti. Tali termini non sono, in ogni caso, comprensivi dei tempi di trasporto.
4. Al di là di quanto previsto dal precedente comma, Anselmi non sarà considerata responsabile dei ritardi o della mancata consegna ascrivibili a circostanze che siano fuori dal suo controllo, quali a titolo meramente esemplificativo e senza pretesa di esaustività:
a) trasmissione da parte del cliente di dati tecnici inadeguati o imprecisi, o ritardi del cliente nella trasmissione ad Anselmi delle corrette indicazioni per la spedizione;
b) difficoltà nell'ottenere rifornimenti delle materie prime, problemi legati alla produzione o alla pianificazione degli ordini;
c) ipotesi di caso fortuito e/o forza maggiore (a titolo meramente esemplificativo: scioperi, mancanza di energia elettrica, terremoti, inondazioni ed altre calamità naturali, misure imposte dalle autorità pubbliche, difficoltà nel trasporto, disordini, attacchi terroristici;
d) ritardi da parte del vettore.
5. Il verificarsi di uno degli eventi sopra elencati darà diritto al Cliente unicamente all'annullamento dell'ordine qualora il ritardo da essi cagionato si protragga per più di 90 giorni (con esclusione di ogni possibilità di richieste risarcitorie, indennitarie o di altro genere da parte del cliente).

VI. Trasporto
Il trasporto è da intendersi a spese e rischio del Cliente in conformità a quanto pattuito all'art. 5.1. Nel caso in cui il cliente incarichi Anselmi di provvedere al trasporto, a norma del successivo art. 5.2, saranno applicabili le norme in tema di contratto di trasporto (o quelle diverse, stabilite dal vettore, cui il cliente dichiara fin d'ora di aderire), con esclusione, in ogni caso, di ogni responsabilità in capo ad Anselmi cui spetterà unicamente la scelta del mezzo di trasporto che riterrà più appropriato in mancanza di specifiche istruzioni del Cliente.

VII. Responsabilità
1. Salvo quanto diversamente stabilito nella conferma d'ordine, i pagamenti verranno effettuati anticipatamente.
2. Il mancato pagamento nei termini stabiliti legittimerà Anselmi a richiedere il pagamento degli interessi scaduti al tasso stabilito dal Decreto Legislativo n. 231/02 oltre a quanto stabilito al successivo art. 7.4.
3. Ogni ritardo nei pagamenti superiore a 30 giorni legittimerà Anselmi a sospendere la consegna dei Prodotti (nel caso di vendita a consegne ripartite) così come la fornitura degli ordini successivamente pervenuti. La sospensione della consegna dei Prodotti o l'annullamento degli ordini pervenuti, essendo conseguenza dell'inadempimento del cliente, non darà diritto a quest'ultimo ad alcuna pretesa di tipo risarcitorio od indennitario (fronte del principio inadimpleti non est adimplendum).
4. Ogni reclamo relativo ai Prodotti e/o alla consegna dei medesimi non potrà in alcun caso giustificare la sospensione o il ritardo nel pagamento.

VIII. Difformità dei prodotti
Qualsiasi difformità dei Prodotti consegnati al Cliente rispetto al tipo ed alla quantità indicata nella Conferma d'Ordine dovrà essere notificata per iscritto ad Anselmi entro cinque giorni dalla data di consegna. Qualora la difformità non venga comunicata entro il predetto termine, i Prodotti consegnati verranno considerati come conformi a quelli ordinati dal Cliente.

IX. Vizi e difetti
1. Salvo diverso accordo scritto tra le parti, Anselmi garantisce che i Prodotti sono esenti da vizi/difetti per un periodo di un anno decorrente dalla data di consegna dei medesimi al Cliente. Nessuna ulteriore garanzia viene rilasciata da Anselmi (a titolo esemplificativo, quella di buon funzionamento).
2. La garanzia non troverà applicazione nel caso in cui i difetti sono dovuti a (i) danni derivanti dal trasporto; (ii) uso dei prodotti non conforme; (iii) inosservanza delle prescrizioni relative al funzionamento o manutenzione dei prodotti; (iv) riparazioni o modifiche apportate dal Cliente o da soggetti terzi, (v) anomalie causate da parti assemblate o aggiunte direttamente dal Cliente o dal consumatore finale o ad esse connesse.
3. La garanzia, al di fuori dei casi di cui al precedente comma, si intende, comunque, limitata alla sostituzione o riparazione del prodotto difettoso, secondo la scelta discrezionale di Anselmi – escluso ogni ulteriore diritto del cliente di richiedere il risarcimento dei danni o la corresponsione di somme ad altro titolo – ed è subordinata alla comunicazione per iscritto (a mezzo pec o raccomandata) ad Anselmi dell'esistenza del vizio, entro 8 giorni dalla consegna dei Prodotti (nel caso di vizio palese) e di 8 giorni dalla scoperta (nel caso di vizi o difetti occulti o non rilevabili adoperando una media diligenza) e comunque, condizionata all'integrale corresponsione del prezzo pattuito.
4. I Prodotti oggetto di denuncia dovranno essere immediatamente inviati presso Anselmi, a costi e spese del Cliente (salvo diverso accordo tra le parti), al fine di consentirle di effettuare le verifiche del caso.
5. Anselmi garantisce, ulteriormente, che i Prodotti venduti sono conformi alla normativa italiana ed europea, con esclusione di ogni ulteriore prescrizione vigente in Paesi terzi rispetto alla Comunità Europea.
6. A fronte di quanto stabilito all'art. 9.3 e tranne nel caso di dolo o colpa grave, è esclusa la responsabilità di Anselmi per qualsivoglia danno derivante e/o connesso ai vizi dei Prodotti, quali, a titolo esemplificativo, il mancato guadagno o le perdite di chances del cliente.

X. Diritti di Proprietà Intellettuale

1. I Diritti di Proprietà Intellettuale sono di totale ed esclusiva proprietà di Anselmi e la loro comunicazione o utilizzo nell'ambito delle presenti Condizioni di Vendita non determina, in relazione ad essi, alcun diritto o pretesa in capo al Cliente, che si obbliga a non compiere alcun atto incompatibile con la titolarità dei Diritti di Proprietà Intellettuale.
2. Il Cliente dichiara che Anselmi è l'esclusiva titolare (i) del marchio generale nonché dei marchi speciali relativi alle diverse tipologie di prodotti (ii) dei brevetti, domande di brevetto e dei modelli di utilità relativi ai Prodotti, qualora esistenti, (iii) del know how relativo alle soluzioni tecniche applicate ai prodotti e, per l'effetto, si asterrà da ogni atto che limiti o ostacoli il pieno godimento da parte di Anselmi di propri diritti di proprietà intellettuale e si adeguerà alle prescrizioni di Anselmi in merito.

XI. Conformità al controllo delle esportazioni

(1) Il Cliente non vende, esporta o riesporta, direttamente o indirettamente, nella Federazione Russa o nella Repubblica di Bielorussia o per l'uso nella Federazione Russa o nella Repubblica di Bielorussia, alcuna merce fornita da ANSELMI.
(2) Il Cliente si impegna a fare tutto il possibile per garantire che lo scopo del paragrafo (1) non sia vanificato da terzi a valle della catena commerciale, compresi eventuali rivenditori.
(3) Il Cliente istituisce e mantiene un meccanismo di monitoraggio adeguato per individuare comportamenti da parte di terzi a valle della catena commerciale, compresi eventuali rivenditori, che possano vanificare lo scopo del paragrafo (1).
(4) Qualsiasi violazione dei paragrafi (1), (2) o (3) costituirà una violazione sostanziale di un elemento essenziale del presente Accordo e ANSELMI avrà il diritto di richiedere rimedi adeguati, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
(i) la risoluzione del presente Accordo; e
(ii) il Cliente si assume la piena responsabilità civile, amministrativa o penale per tale violazione.
(5) Il Cliente informerà immediatamente ANSELMI di eventuali problemi nell'applicazione dei paragrafi (1), (2) o (3), comprese eventuali attività pertinenti da parte di terzi che potrebbero vanificare lo scopo del paragrafo (1). Il Cliente dovrà mettere a disposizione di ANSELMI le informazioni relative all'adempimento degli obblighi di cui ai paragrafi (1), (2) e (3) entro due settimane dalla semplice richiesta di tali informazioni.

XII. Clausola risolutiva espressa

Anselmi avrà facoltà di risolvere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile Italiano, in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta da inviare al Cliente - a mezzo pec o raccomandata r.r. - la singola Vendita nel caso di inadempimento delle obbligazioni previste dagli articoli: 4 (Prezzo dei Prodotti); 7 (Pagamenti); 9 (Vizi e difetti); 10 (Diritti di Proprietà Intellettuale).

XIII. Legge applicabile e foro competente

1. Le Condizioni di Vendita e ogni singola Vendita saranno regolate e interpretate in conformità alla Legge Italiana con esclusione della Convenzione di Vienna del 1980 sui contratti di vendita internazionale di beni mobili.
2. Tutte le controversie derivanti da o connesse alle presenti Condizioni di Vendita e/o ad ogni Vendita saranno soggette alla esclusiva giurisdizione del Tribunale di Treviso o, laddove funzionalmente competente, del Tribunale di Venezia, Sezione Specializzata in Materia di Impresa.